

Occorre verificare concretamente, al di là del nomen iuris attribuito alle tipologie di attività contemplate dall'appalto, la prevalenza economica delle prestazioni riconducibili ai servizi o di quelle ascrivibili ai lavori. La manutenzione degli ascensori non pare possa attribuirsi ai servizi di manutenzione di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157. Più conforme a logica e rispondente agli intenti che sembrano aver pervaso il legislatore, nazionale e comunitario, risulta la riconduzione ai "lavori pubblici" di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., dell'attività di manutenzione.